

**CIRCOLARE N.6/2003**

**I condoni fiscali/2**

**Premessa**

La Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicembre 2002, così come modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n.27 del D.L. 282/2002, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ha introdotto al Capo II disposizioni in materia di concordato sulle imposte sui redditi ed altre imposte indirette.

Nella circolare n.5 del 26 febbraio 2003 abbiamo dedicato interesse agli articoli 6, 7, 8, 9, 9 *bis*, 10 e 14 mentre con la presente circolare si intende completare il quadro informativo relativo ai restanti articoli del Capo II.

**1. Art.11 Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’Invim**

L’articolo in oggetto dispone che, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, tutti i contribuenti potranno definire con una maggiorazione pari al 25 per cento, i valori dei beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati in:

- atti pubblici;
- scritture private autenticate;
- scritture private registrate entro il 30 novembre 2002;
- denunce e nelle dichiarazioni presentate entro tale data.

L’operazione sarà definita mediante la presentazione di istanza da parte dei contribuenti da inviare entro il 16 aprile 2003.

Qualora non venga eseguito il pagamento dell’imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione, la domanda di definizione è considerata priva di effetti.

La presente definizione non potrà essere applicata se alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2003) sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

## **2. Art.12 Definizione dei carichi di ruolo pregressi**

La presente disposizione statuisce che, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i soggetti interessati possono estinguere il debito, senza interessi di mora, mediante il pagamento:

- di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
- delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate.

I concessionari, nei sessanta giorni successivi al 1° gennaio 2003, devono informare i debitori relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000.

I soggetti interessati che intendono aderire alla presente disposizione devono sottoscrivere apposito atto di adesione versando contestualmente almeno l'80 per cento di quanto dovuto.

La restante parte (20 per cento) deve essere versato entro il 16 aprile 2004.

Per tale definizione ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento di quanto riscosso.

## **3. Art.13 Definizione dei tributi locali**

Con il presente articolo, il legislatore demanda alle Regioni, alle Province e ai Comuni la possibilità di definire gli atti relativi ai tributi regionali e lascia alle stesse la scelta della riduzione da applicare alle imposte, nonché l'esclusione dell'applicazione degli interessi e delle sanzioni.

Per tributi regionali bisogna intendere tutti i tributi propri delle regioni, delle Province e dei Comuni, la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti.

#### **4. Art.15 Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione**

L'articolo in oggetto introduce uno specifico procedimento per l'estinzione di atti suscettibili di dare luogo ad una controversia tributaria.

Si rivolge a tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica, e dal reddito dichiarato e contestato.

La presente definizione conosciuta come condono "liti potenziali" riguarda tre tipologie di atti:

- gli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso;
- gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del D.Lgs per i quali, alla entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione;
- i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento, ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

È prevista l'esclusione dalla definizione per i soggetti ai quali sia stata avviata l'azione penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 di cui il contribuente ha formale conoscenza<sup>1</sup>.

Il costo della definizione varia in relazione al tipo di atto:

- a) Per gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti, per effetto dell'applicazione delle seguenti percentuali ai vari scaglioni di imposte accertate:
  - 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
  - 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;

---

<sup>1</sup> La formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale si realizza ad esempio nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia formulato richiesta di rinvio a giudizio, con la notifica dell'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza preliminare.

- 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
- b) Per quanto riguarda gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di una somma pari al 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
- c) Per quanto riguarda i processi verbali, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
  - per le imposte sui redditi e imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi di reddito complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
  - per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'Iva e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta, sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;
  - per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano i 3.000 euro per le persone fisiche o i 6.000 euro per gli altri soggetti, è possibile rateizzare l'eccedenza in due quote uguali da versare entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 con l'applicazione degli interessi legali a partire dal 17 aprile 2003.

L'omesso versamento di una delle due rate in cui viene divisa l'eccedenza, non determina l'inefficacia dell'intera definizione, ma si provvederà al recupero delle somme e dell'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non corrisposti.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.

È importante sottolineare che la definizione non si perfeziona se si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti definibili.

In ogni caso non si fa luogo al rimborso degli importi versati, che però saranno considerati quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

Per concludere, la norma prevede che il perfezionamento della definizione esclude la punibilità degli effetti tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del D.Lgs 74/2000, nonché per i reati previsti dagli artt.482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492 del codice di procedura penale (reati di falso), nonché i reati previsti dagli artt.2621, 2622 e 2623 del Codice Civile, qualora siano commessi per eseguire o occultare i citati reati tributari.

## **5. Art.16 Chiusura delle liti fiscali pendenti**

La presente disposizione permette a tutti i contribuenti di definire le controversie in cui sono parte i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

La lite pendente è quella avente per oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione della sanzione e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella alla quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

Possono, pertanto, formare oggetto di definizione, su richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, le liti fiscali pendenti presso:

- le commissioni tributarie in ogni grado del giudizio,
- il giudice ordinario (tribunale e Corte d'Appello), relativamente alle controversie già di competenza di tale giudice<sup>2</sup>.

La definizione si perfeziona con il pagamento di:

- a) 150 euro se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro;
- b) se il valore è superiore a 2.000 euro :
  1. il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima pronuncia giurisdizionale, alla data della presentazione della domanda di definizione della lite;

---

<sup>2</sup> Trattasi delle liti relative a tributi la cui giurisdizione è stata demandata dal 1.01.2002 alle Commissioni tributarie.

2. il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia giurisdizionale alla data della presentazione della domanda di definizione della lite;
3. il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

Gli importi devono essere versati entro il 16 aprile 2003 con le modalità ordinarie previste per il versamento diretto del tributo alla quale la lite si riferisce (modello F23 e F24).

Tali importi possono essere versati anche in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versarsi entro il 16 aprile 2003.

Se l'importo è superiore a 50.000 euro, è possibile dilazionare il pagamento fino a dodici rate trimestrali.

Sulle rate successive al 16 aprile 2003 sono dovuti interessi da calcolarsi a partire dal giorno 17 aprile 2003.

L'omesso versamento di una delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia dell'intera definizione, ma si provvederà al procedimento di recupero delle somme e dell'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non corrisposti.

Inoltre se l'interessato effettua un pagamento inferiore rispetto alla somma necessaria per ottenere la definizione della lite, è ammessa la regolarizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio finanziario, qualora sia stata riconosciuta la scusabilità dell'errore in cui è intercorso il contribuente.

È importante sottolineare che per ogni lite pendente oggetto di definizione deve essere effettuato un separato versamento.

Per le liti che possono formare oggetto di chiusura con la presente disposizione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione sono sospesi fino al 30 giugno 2003.

Gli uffici finanziari dovranno trasmettere, entro il 31 ottobre 2003, agli organi davanti ai quali pende la controversia un elenco delle liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione.

Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2004.

## **6. Art.17 Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale**

Il presente articolo statuisce che le violazioni relative al canone nonché alla tassa di concessione governativa per le radiodiffusioni e diffusioni televisive dovute fino al 31 dicembre 2002, possono essere versate entro il 16 aprile 2003 con il versamento di euro 10 per ogni annualità dovuta.

Lo stesso articolo stabilisce che le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 31 dicembre 2002, mediante affissioni di manifesti politici, possono essere sanate mediante il versamento di un'imposta pari ad euro 750 per anno.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Napoli, 12 marzo 2003

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero